

**REPERTORIO N. 102**

**Fasc. 1.6.1/47/2022**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**CONVENZIONE EX ARTT. 26 L. N. 488/1999 E 1, COMMA 499, L. N.**

**208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY**

**MANAGEMENT IMMOBILI: SERVIZIO MINUTA**

**MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICO E SPURGHII SU EDIFICI DI**

**PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE**

**AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO**

**REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI,**

**OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A**

**ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI**

**ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN**

**PERIODO DI VENTQUATTRO MESI – TRE CONVENZIONI**

**RISPETTIVAMENTE CORRISPONDENTI AI SEGUENTI TRE**

**LOTTE FUNZIONALI (E TERRITORIALI):**

**LOTTO 1 – CIG 9294245D98 – cui inerisce la prima convenzione (alias**

**“Convenzione n. 1”)**

**LOTTO 2 – CIG 92944685A1 – cui inerisce la seconda convenzione (alias**

**“Convenzione n. 2”)**

**LOTTO 3 – CIG 9294497D8D – cui inerisce la terza convenzione (alias**

**“Convenzione n. 3”)**

**fermo restando che, come detto sopra, la Convenzione n. 1, la Convenzione**

**n. 2 e la Convenzione n. 3 (tutte e tre insieme infra “Convenzioni”) sono**

**incorporate in un unico atto-documento, che è il presente.**

Oggi, 16 novembre nell'anno 2022 (16/11/2022) alle ore 11:30 (undici e trenta) nella sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13, dotata degli strumenti necessari per il collegamento telematico, avanti a me Roberto Finardi, Segretario Generale e in tale qualità Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente e avendone i requisiti di legge, espressamente rinunciato, intervengono anche da remoto, connessi in via telematica, nel presente contratto:

- Dott. Valerio Montalto, nato a Chieri (TO) il 30/03/1969 domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore generale dell'Ente (C.F./P. IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce, in conformità agli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000, 39 dello Statuto, nonché 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1939/2022 PG 57240 del 21/09/2022;

## **E**

CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, (d'ora innanzi "Fornitore"), in persona del procuratore Dott.ssa Barbara Piccirilli, con sede legale in Bologna, via della Cooperazione n. 3, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna, al n. 02884150588, P.I. 03609840370, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto (la Procura Rep. n. 19958, Racc. n. 9794 del 02.12.2019, a ministero notaio Dr. Alfonso Colucci, notaio in Roma, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma al n. 28129 serie 1T è agli atti al fasc. 1.6.1/47/2022).

Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l'identità personale e la qualifica di detti componenti mediante constatazione in collegamento telematico della corrispondenza con i documenti personali esibitimi ed acquisiti via mail.

### PREMESSO CHE

1. la Città metropolitana di Bologna, iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibera A.n.ac. n. 643 del 22 settembre 2021, come previsto dall' art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 può «*stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3*»;

2. l'Ente ha espletato una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in tre Lotti Funzionali (infra tutti insieme "i Lotti") per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto la prestazione del servizio di Minuta Manutenzione Edile, Idraulico e Spurghi (ricompreso nella categoria del Facility Management di cui al d.p.c.m. 11 luglio 2018). Alla presente Convenzione possono aderire tutte le pubbliche amministrazioni aventi sede nelle province di Bologna, Ferrara e Modena (per il lotto 1), Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (per il lotto 2) e Reggio Emilia, Parma e Piacenza (per il lotto 3) nonché loro consorzi o associazioni, oltre ad enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per

quelli sanitari;

3. la suddetta procedura si è conclusa il 16 settembre 2022, con la proposta di aggiudicazione, di tutti e 3 (tre) i Lotti dell'appalto al Fornitore suindicato (verbale seduta PG n. 56334/2022);

4. con determinazione dirigenziale n. 1939/2022 PG 57240 del 21/09/2022 sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato il servizio; l'aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (come da riferimento PG 63956/2022), documenti tutti conservati agli atti al fascicolo;

5. la comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 21/09/2022 con nota PG n. 57302; pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del citato decreto, il termine dilatorio necessario per i lotti 1, 2 e 3 è decorso;

6. il Fornitore ha individuato, quale consorziata esecutrice per tutti i tre Lotti, la seguente società:  
- Formula Servizi Società Cooperativa – via Monteverdi 31, 47122 - Forlì, PI e CF 00410120406;

7. il Fornitore di cui in epigrafe, risultato aggiudicatario di tutti e tre i Lotti (1, 2 e 3), ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare il servizio in oggetto, eseguendo gli Ordinativi di Fornitura anche Aggiuntivi (d'ora innanzi rispettivamente "OF" e "OAF") emessi dagli Enti Contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti nella presente Convenzione e nei documenti ivi richiamati;

8. le presenti contestuali Convenzioni costituiscono, a tutti gli effetti, tre contratti normativi, che regolano preventivamente i rapporti futuri tra il

Fornitore e gli enti che ad essi aderiranno. E ciò se e in quanto, tramite l'emissione di OF e OAF, verranno a perfezionarsi i singoli contratti, nei quali saranno specificati i servizi e il relativo ammontare, secondo le modalità e i termini descritti nelle Convenzioni stesse e nei documenti in esse richiamati, i quali ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

9. le presenti Convenzioni costituiranno parte integrante degli OF/OAF e, pertanto, le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina ivi prevista, così come integrata dai documenti richiamati dalle Convenzioni medesime;

10. l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile per ciascuno dei tre Lotti, anche a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione di proroga contrattuale e rinnovo previsti dall'art. 4.1 del Disciplinare, secondo le modalità e i termini disciplinati da ciascuna delle tre presenti e contestuali Convenzioni, nonché da tutta la documentazione di gara facente riferimento ai prezzi di aggiudicazione;

11. il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalle presenti Convenzioni, dalla Relazione illustrativa, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale (d'ora innanzi "Capitolato") e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo la disciplina dei servizi e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

12. dalle presenti Convenzioni e dagli atti in essa espressamente richiamati non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che vengono individuati i soggetti legittimati ad aderirvi (mentre il relativo *iter* di adesione è contenuto nel capitolato) nonché le condizioni generali dei contratti conclusi dai singoli Enti con l'emissione dei relativi

OF/OAF;

13. la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti contraenti; parimenti, ciascun Ente contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai propri OF/OAF;

14. il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula delle Convenzioni e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, ha prestato garanzia definitiva PG 65260/2022 rilasciata in data 25/10/2022 dalla Compagnie Francaise D'Assurance pour le commerce exterieur S.a. avente n. 2364100, di importo pari ad Euro 396.550,00= (trecentonovantaseimilacinquecentocinquanta/00), in favore del SA e degli Enti Contraenti;

15. il Fornitore è in possesso della polizza assicurativa (PG n. 65260/2022) n. 2145/60/190417181 con massimale di € 15.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose, e dunque non inferiore a € 11.330.000,00 a copertura del rischio di responsabilità civile, per lo svolgimento di tutte le attività dell'appalto a beneficio del Soggetto Aggregatore, degli Enti contraenti e dei terzi, per l'intera durata delle presenti Convenzioni e di ogni OF e OAF. La polizza è estesa anche all'impresa consorziata esecutrice;

16. il Fornitore ha rimborsato le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di esito di gara, come da documentazione agli atti PG 65260/2022;

17. il presente documento, per ragioni di economicità dell'azione

amministrativa, incorpora tre Convenzioni, stipulate tra le medesime Parti

come in epigrafe individuate. Esso si compone di:

- a) una prima sezione, denominata “Condizioni generali di contratto”, contenente le clausole applicabili a tutti i tre rapporti giuridico-contrattuali, e pertanto da considerarsi parte integrante e sostanziale di ciascuna delle tre Convenzioni, ciascuna delle quali si riferisce a uno dei tre Lotti;
- b) una sezione speciale, denominata “Condizioni speciali di contratto”, contenente le disposizioni specifiche applicabili esclusivamente al lotto ivi indicato.

18. Ciascuna delle tre presenti e contestuali Convenzioni costituisce un contratto autonomo e indipendente, tra le stesse Parti stipulato, senza alcun collegamento negoziale tra esse.

19. Le presenti e contestuali Convenzioni, compresi i relativi allegati, vengono quindi sottoscritte dalle Parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

## **SEZIONE I: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

### **Art. 1 – Premesse e documenti contrattuali**

1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione I, denominata “Condizioni Generali di Contratto”, costituiscono parte integrante e sostanziale di ciascuna delle tre presenti e contestuali Convenzioni, afferenti ciascuna a uno dei tre Lotti.

2. Costituiscono altresì parte integrante della presente Convenzione, seppure non materialmente riportati nel testo, e concorrono a determinarne il contenuto:

- le premesse di cui sopra e i documenti ivi richiamati;

- il Disciplinare di gara;

- il Capitolato Tecnico e Prestazionale e i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e i relativi allegati presentati identificati al PI202735-22 della piattaforma SATER.

Si applicano alla presente Convenzione le definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato.

**Art. 2. - Caratteristiche dell'appalto**

1. L'appalto in oggetto, per le caratteristiche delle prestazioni richieste (servizi e lavori), si configura come appalto di servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea (art. 28 D.Lgs. n. 50/2016; artt. 2 e 3 e considerando 8 della direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'A.n.ac. (Det. 7/2015) secondo il criterio della prevalenza.

**Art. 3. Oggetto della Convenzione**

1. Oggetto di ciascuna delle tre Convenzioni è il Servizio di Minuta Manutenzione Edile, Idraulico e Spurghi, su edifici di proprietà o in uso a qualunque titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, legittimati ad aderire alla presente Convenzione, come esplicitato nel dettaglio agli artt. 4 e 5 del Capitolato.

2. Con la sottoscrizione di ciascuna delle Convenzioni, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di tutti gli Enti che aderiranno alla medesima, a fornire i succitati servizi secondo quanto previsto nel Capitolato, nonché nell'Offerta Tecnica ed Economica. Il Servizio è articolato nelle diverse



Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTO FINARDI il 16/11/2022 12:23:29  
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALERIO MONTALTO il 16/11/2022 12:18:55  
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da BARBARA PICCIRILLI il 16/11/2022 12:14:29  
Protocollo Generale: 2022 / 69000 del 16/11/2022

attività di cui all'art. 20 del Capitolato.

3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone ed extra canone di cui all'art. 25 del Capitolato.

4. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall'Amministrazione nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 7, comma 4, del Capitolato).

#### **Art. 4. Durata delle Convenzioni, opzioni e durata dei contratti attuativi**

##### **4.1. Durata delle Convenzioni**

1. La durata delle Convenzioni, intesa come il periodo entro il quale gli Enti Contraenti possono emettere OF, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore, è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della presente sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio dei diritti di opzione di seguito descritti.

##### **4.2. Opzioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016**

1. Qualora allo spirare del termine di 24 (ventiquattro) mesi il massimale non sia esaurito, il SA ha la facoltà di prorogare la durata delle Convenzioni fino al suo esaurimento e, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

2. Qualora, prima di detta scadenza il massimale si esaurisca integralmente o in misura pari a circa il 95% del suo importo, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa ex lege attribuita, il SA ha la facoltà di rinnovare le convenzioni per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi e per un importo pari al massimo a quello originario, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A. agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. Qualora il massimale residuo sia pari a circa il 5%, essendo stato circa il 95% già consumato, e per tre mesi consecutivi a far tempo dalla data del verificarsi di tale evento, non siano stati emessi OF, il SA ha la facoltà di

recedere dalle Convenzioni.

4. Restano in capo agli Enti Contraenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. b), c), d), e), 2 e 12, come previsto dall'art. 4.1 del Disciplinare.

5. Ferma restando la validità ed efficacia delle Convenzioni e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alle stesse qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.

6. Le presenti Convenzioni rimangono valide, efficaci e vincolanti per la regolamentazione degli OF/OAF dalla data delle loro stipulazioni e per tutta la durata dei medesimi.

#### **4.3 - Durata dei contratti Attuativi**

1. I singoli OF stipulati dagli Enti Contraenti hanno durata pari, alternativamente ed a discrezione degli Enti Contraenti a 24 (ventiquattro) o 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data della loro sottoscrizione e/o dal verbale di presa in consegna e di avvio del servizio, se diverse, anche in caso di intervenuta scadenza della Convenzione.

2. Dalla data di sottoscrizione dell'OF, e non oltre la data di scadenza del medesimo, gli Enti contraenti hanno facoltà di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura, c.d. OAF, il cui termine di scadenza coincide con quello dell'OF di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

3. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia di una o più tra le Convenzioni ovvero di uno o più tra gli OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

#### **Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In particolare:

- a) dalle clausole delle presenti Convenzioni, dal Disciplinare, dal Capitolato, dai loro allegati e dagli atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.

**Art. 6 - Esecuzione dei servizi in convenzione per il tramite della consorziata esecutrice**

1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato, come eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, cui integralmente si rimanda.

2. Resta inteso che i servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o speciale, purché inerenti alle relative categorie merceologiche; in particolare, dovranno essere conformi a quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF/OAF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del

Capitolato e relativi allegati.

**Art. 7 - Soggetti legittimati ad aderire alle Convenzioni**

1. Sono legittimati ad aderire alle presenti Convenzioni le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nelle province del territorio della Regione Emilia Romagna, di cui al lotto 1, 2 e 3 secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato.

2. Il ricorso alle presenti Convenzioni da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato all'art. 4 del Capitolato, rubricato "Soggetti legittimati e modalità di adesione".

3. I servizi attivati dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla Convenzione relativa al lotto di riferimento, come integrata dal Capitolato e dalla relativa Offerta Tecnica presentata dal Fornitore.

**Art. 8 - Garanzia definitiva**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula delle presenti Convenzioni e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, il Fornitore ha prestato la citata garanzia definitiva in favore del SA e delle Amministrazioni Contraenti, che sarà operante in percentuale proporzionale all'importo, posto a base di gara di ciascuno dei Lotti, di cui agli artt. 18, 21 e 24, Sezione II, Condizioni Speciali di Contratto.

2. La garanzia opera nei confronti del SA, a far data dalla sottoscrizione di

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTO FINARDI il 16/11/2022 12:23:29  
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALERIO MONTALTO il 16/11/2022 12:18:55  
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da BARBARA PICCIRILLI il 16/11/2022 12:14:29  
Protocollo Generale: 2022 / 69000 del 16/11/2022

ciascuna delle Convenzioni, nei limiti individuati al precedente comma, e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla emissione degli OF/OAF, rispettivamente per tutta la durata dei medesimi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.

3. Qualora l'ammontare della garanzia, prestata per ciascuna delle Convenzioni, dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal SA, pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF.

4. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, e dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.

5. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, di cui al citato art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, così come rilasciate dagli Enti Contraenti, siano inviate al SA dal Fornitore.

**Art. 9 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione**

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la diffida di cui all'art. 1454 c.c. deve essere fatta tramite PEC.

**Art. 10 – Clausole risolutive espresse**

1. Ferma restando la facoltà di cui all'art. 11 della presente Convenzione, il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza

bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo (OF/OAF) ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula di una o più delle Convenzioni e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

c) nei casi di cui ai seguenti articoli del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 25 (Modalità di Remunerazione, Fatturazione e Pagamenti dei servizi), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), art. 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

d) nonché nei casi di cui ai seguenti articoli della Sezione Prima delle presenti Convenzioni: art. 8 (Garanzia definitiva), art. 12 (Subappalto), art. 13 (Riservatezza);

e) in caso di violazione del Patto di Integrità dell'Ente e del Codice di Comportamento;

f) in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza nonché mancata esecuzione delle attività previste in capitolato per garantire la sicurezza (art. 20, comma 5, del Capitolato e DUVRI);

g) in tutte le altre diverse ipotesi previste dal Capitolato e dalle presenti Convenzioni.

2. Il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere una o più tra le presenti Convenzioni e il rispettivo OF senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i relativi effetti, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. La risoluzione di una o più delle Convenzioni legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore degli Enti Contraenti.

4. In tutti i casi di risoluzione di una o più delle Convenzioni e/o del/i contratto/i, il SA e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i; ove l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC: in ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

#### **Art. 11 - Recesso**

1. Gli Enti Contraenti e/o il SA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o o da una o più delle Convenzioni, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Ente Contraente, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. Qualora il SA receda o da una o più delle Convenzioni ai sensi del comma

1, non potranno essere emessi nuovi OF e i singoli Enti Contraenti potranno a loro volta recedere dai rispettivi contratti, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto previsto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

4. Il SA può, altresì, esercitare il diritto di recesso nel caso previsto al precedente art. 4.2, comma 3.

**Art. 12 – Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- controllo, verifica, monitoraggio, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e complementi edili;
- controllo, verifica, monitoraggio, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrici ed idraulici;
- controllo, verifica, monitoraggio, gestione, conduzione, spurghi, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti per lo smaltimento delle acque, sia meteoriche, che reflue;
- gestione dei rifiuti;
- smaltimento macerie, fluidi residui e contenitori;
- gestione di componenti contenenti amianto o fibre artificiali vetrose;
- gestione di sostanze pericolose;
- segnaletica di sicurezza e vie di esodo;
- opere in categoria OG1.

2. Il subappalto è ammesso alle condizioni, ai limiti e nel rispetto degli obblighi individuati dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come declinati all'art.



9 del Disciplinare, previa autorizzazione dell'Ente aderente, cui il Fornitore dovrà presentare apposita richiesta.

Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti dei danni che dovessero derivare ai predetti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività; sono altresì responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del Codice. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne gli Enti Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento G.D.P.R. n. 2016/679.

**Art. 13 – Riservatezza anche per il tramite della consorziata esecutrice**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle Convenzioni e dei singoli OF/OAF; l'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle Convenzioni e dei singoli OF/OAF, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,

nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché gli Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente una o più delle Convenzioni e/o i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2006 e dal GDPR n. 679/2016.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati anche per il tramite della consorziata esecutrice**

1. Con la sottoscrizione delle presenti Convenzioni le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in sua esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara che la ha preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso gli Enti Contraenti, aderendo a una delle presenti Convenzioni con l'emissione dell'OF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione di una delle Convenzioni e dei singoli OF/OAF.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi del predetto regolamento.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione delle Convenzioni, vengano affidati

trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare al Fornitore, questi è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR 679/2016 come da accordo per il trattamento di dati personali sottoscritto tra le parti in data odierna che, pur non venendo materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il rispetto delle istruzioni di cui al detto accordo, nonché di cui alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### **Art. 15 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **Art. 16 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica al presente atto, cioè a una o più delle Convenzioni in esso incorporate, non può aver luogo che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

#### **Art. 17 - Clausole vessatorie**

1. La sottoscritta Barbara Piccirilli, procuratore del Fornitore, dichiara di

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTO FINARDI il 16/11/2022 12:23:29  
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALERIO MONTALTO il 16/11/2022 12:18:55  
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da BARBARA PICCIRILLI il 16/11/2022 12:14:29  
Protocollo Generale: 2022 / 69000 del 16/11/2022

avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

2. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 14 (Penali), art. 18 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti);
- delle Convenzioni: art. 10 (Clausole risolutive espresse), art. 11 (Recesso), art. 19 (Oneri fiscali e spese contrattuali Lotto 1), art. 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali Lotto 2), art. 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali Lotto 3), art. 15 (Foro competente).

**SEZIONE II: “CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO”**

Le disposizioni della presente Sezione II, denominata “Condizioni Speciali di Contratto” – suddivisa in tre lettere (A, B e C) corrispondenti a ciascun lotto oggetto della procedura – costituiscono parte integrante e sostanziale della sola fra le tre Convenzioni, di volta in volta relativa a quello fra i Lotti ivi rispettivamente indicato. Si applicano, invece, a ciascuno dei Lotti tutte le clausole contenute supra nella Sezione I, denominata “Condizioni Generali di Contratto”, queste ultime costituendo parte integrante e sostanziale di ciascuna delle tre Convenzioni.

**CONVENZIONE N. 1, PER IL LOTTO 1**

**Art. 18 - Valore della Convenzione n.1, per il Lotto 1 (infra “CL1”)**

1. L'importo di CL1, avente a oggetto il lotto territoriale n. 1 come individuato dall'art. 3 del Disciplinare di gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi, è pari a Euro 5.150.000,00, comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi Euro 150.000,00 ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga e/o rinnovo di cui al precedente art. 4.2, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato ordinativo "Minimo".

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

#### **Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente CL1 è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale, ed è soggetta a registrazione. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, relative a CL1 e agli OF, ivi includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese notarili, le imposte di registro e di bollo, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

#### **Art. 20 - Responsabile del Servizio**

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTO FINARDI il 16/11/2022 12:23:29  
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALERIO MONTALTO il 16/11/2022 12:18:55  
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da BARBARA PICCIRILLI il 16/11/2022 12:14:29  
Protocollo Generale: 2022 / 69000 del 16/11/2022

1. Con la stipula della presente CL1, il Fornitore individua nell'Ing. Guido Tacchi Venturi, il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

**CONVENZIONE N. 2, PER IL LOTTO 2**

**Art. 21 - Valore della Convenzione n.2 per il Lotto 2 (infra "CL2")**

1. L'importo di CL2, avente a oggetto il lotto territoriale n. 2 come individuato dall'art. 3 del Disciplinare di Gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi, è pari a € 4.120.000,00 comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi € 120.000,00 ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga e/o rinnovo di cui al precedente art. 4.2, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato ordinativo "Minimo".

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

**Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente CL2 è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale, ed è soggetta a registrazione.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, relative a CL2 e agli OF, ivi includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese notarili, le imposte di registro e di bollo, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

#### **Art. 23 - Responsabile del Servizio**

1. Con la stipula della presente CL2 il Fornitore individua nell'Ing. Guido Tacchi Venturi, il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **C. CONVENZIONE N. 3, PER IL LOTTO 3**

##### **Art. 24 - Valore della Convenzione n. 3, per il Lotto 3 (infra "CL3")**

1. L'importo di CL3, avente a oggetto il lotto territoriale n. 3 come individuato dall'art. 3 del Disciplinare di gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi, è pari a € 2.060.000,00, comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi € 60.000,00 ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga e/o rinnovo di cui al precedente art. 4.2, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato

ordinativo “Minimo”.

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

#### **Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente CL3 è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale, ed è soggetta a registrazione. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, relative a CL3 e agli OF, ivi includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese notarili, le imposte di registro e di bollo, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

In particolare l'imposta di bollo e quella di registro, relative a CL 1, CL 2 e CL3, sono state versate come da documentazione in atti al PG n. 65260/2022.

#### **Art. 26 - Responsabile del Servizio**

1. Con la stipula della presente CL3 il Fornitore individua nell'Ing. Guido Tacchi Venturi, il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Le presenti tre Convenzioni, incorporate in questo unico documento, formate e stipulate in modalità digitale, sono state redatte da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 23 pagine intere e 16 righe della n. 24 a video.

Io sottoscritto, Segretario Generale della Città metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Le presenti tre Convenzioni, incorporate in questo unico documento, vengono



Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTO FINARDI il 16/11/2022 12:23:29  
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALERIO MONTALTO il 16/11/2022 12:18:55  
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da BARBARA PICCIRILLI il 16/11/2022 12:14:29  
Protocollo Generale: 2022 / 69000 del 16/11/2022

da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, lette, mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza), alle parti contraenti collegate da remoto mediante video conferenza che le riconoscono conformi alla loro volontà. Il testo del contratto redatto in PDF viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza e alla mia presenza con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005.

Città metropolitana: Il direttore generale, Dott. Valerio Montalto

Fornitore: Dott.ssa Barbara Piccirilli

Il Segretario Generale: Dott. Roberto Finardi

Imposta di bollo e registro assolve con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 245,00.

Documento firmato digitalmente